



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Capitaneria di Porto – Guardia Costiera  
Savona

ORDINANZA n. 200 / 2016 -

"I.L.MA.SUB. – posizionamento boe in prossimità dell'imboccatura del porto di Savona"

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di Savona:

VISTA la propria autorizzazione n.290/2016 datata 25/08/2016, rilasciata all'impresa I.L.Ma.Sub. e gli atti ivi richiamati.

RITENUTO NECESSARIO dettare norme a tutela della sicurezza della navigazione e delle operazioni, nonché dare ampia diffusione all'attività meglio descritta di seguito.

VISTI gli artt. 17, 68 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che alle ore 08.00 del giorno 26/08/2016 inizieranno i lavori di installazione di due boe presso le immediate vicinanze dell'imboccatura del Porto di Savona, nei punti aventi le seguenti coordinate geografiche:

- Boa A (boa biconica di colore giallo delle dimensioni cm. 110 x 80 con luce lampeggiante bianca e crepuscolare) : Punto di coordinate: Lat. 44°19'11.8" N - Long. 008°30' 05.4" E;
- Boa B (boa cilindrica cm. 80 x 120 con asta da cm. 220 recante croce di S. Andrea alla sommità e luce lampeggiante bianca con crepuscolare. Punto di coordinate: Lat. 44°19' 12.4" N - Long. 008°30' 11.6"E.

tali boe rimarranno posizionate nei punti anzidetti sino al tramonto del giorno 15/09/2016,

ORDINA

Articolo 1 – (disposizioni).

Tutte le unità in transito in prossimità della zona indicata nel "RENDE NOTO" devono prestare la massima attenzione, procedendo a lento moto, mantenendo una distanza minima di 100 metri dai mezzi impiegati e dagli operatori subacquei impegnati nelle operazioni in questione, riconoscibili dalla bandiera Alfa del Codice Internazionale dei Segnali al fine di garantire il più ampio gradiente di sicurezza e, nel contempo, non ostacolare dette attività.

Articolo 2 – (esclusioni).

Non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 1:

- a) le unità nautiche della Società incaricata dell'intervento;
- b) le unità della Guardia Costiera, delle Forze di polizia in genere e dei Vigili del fuoco in ragione dei loro compiti istituzionali;
- c) le unità adibite ad un pubblico servizio strettamente connesso alla salvaguardia della vita umana in mare che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità pubbliche perseguite.
- d) Le unità autorizzate da questa Capitaneria di porto.

Le unità di cui ai punti a) c) ed e) sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico per le situazioni di emergenza, tramite numero 1530 o via VHF.

Articolo 3 – (obblighi a carico dell'impresa operante).

Il responsabile della ditta esecutrice dei lavori deve assolvere a tutte le prescrizioni inserite nell'autorizzazione, rilasciata da questo Ufficio e citata in premessa.

Articolo 4 – (disposizioni finali e sanzioni).

I contravventori alle disposizioni di cui sopra incorreranno, qualora il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato ovvero illecito amministrativo, nelle sanzioni previste dagli articoli 1164 e/o 1231 del Codice della navigazione e art. 53 e ss. della legge 18/07/2005, n. 171 e saranno ritenuti responsabili in via penale e civile di qualsiasi danno procurato a persone o cose derivanti dal comportamento tenuto.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto.

Savona, 25/08/2016.

IL COMANDANTE  
C.V. (CP) Vincenzo VITALE

Publicato in data \_\_\_\_\_ mediante  
inserimento nel sito istituzionale della Capitaneria di  
porto di Savona